

SCHEMA TECNICA

EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE E DISPACCIAMENTO PER L'ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA FUNZIONALE A CONSENTIRE LA SUCCESSIVA IMMISSIONE IN RETE

109/2021/R/eel (*)

Con la delibera 109/2021/R/eel, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) definisce le modalità di erogazione del servizio di trasmissione, distribuzione e dispacciamento nel caso dell'energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva immissione in rete (cioè l'energia elettrica prelevata per i consumi relativi ai servizi ausiliari di generazione e nel caso dell'energia elettrica prelevata e successivamente re-immessa in rete dai sistemi di accumulo).

L'Autorità - nel definire le condizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento all'energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva immissione in rete - ha sempre perseguito la finalità di:

- garantire che le tariffe di trasmissione e distribuzione (ivi incluse le componenti a copertura degli oneri generali di sistema) siano applicate solo all'energia elettrica prelevata per il consumo finale e non anche all'energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva immissione in rete, evitando che tali componenti tariffarie comportino effetti distorsivi nei mercati e siano poi comunque allocate, indirettamente e con maggiorazioni, ai clienti finali elettrici;
- evitare distorsioni e arbitraggi derivanti dal fatto che il prezzo all'ingrosso che si applica all'energia elettrica prelevata (prezzo unico nazionale, PUN) è diverso dal prezzo all'ingrosso che si applica all'energia elettrica immessa (prezzo zonale orario). Tale seconda finalità riguarda esclusivamente il caso dei sistemi di accumulo.

La predetta finalità ha già trovato attuazione nella regolazione ad oggi vigente e relativa ai soli casi in cui i sistemi di accumulo e i servizi ausiliari di generazione sono connessi alla rete in uno o più punti di connessione attraverso i quali non avvengono altre tipologie di prelievi e con soluzioni regolatorie diverse per il servizio di trasporto (trasmissione e distribuzione) e per il servizio di dispacciamento.

Con il provvedimento l'Autorità persegue, quindi, una doppia finalità:

- uniformare la regolazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento per l'energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva immissione in rete;
- estendere la predetta regolazione ai casi, più complessi, in cui i prelievi di energia elettrica per il tramite del medesimo punto di connessione non siano destinati solo ai sistemi di accumulo e/o ai servizi ausiliari di generazione, ma anche a ulteriori carichi distinti da essi.

In particolare, la delibera 109/2021/R/eel (che segue il DCO 345/2019/R/eel) stabilisce che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2022, su istanza del produttore (ovvero del soggetto richiedente la connessione ai sensi del *Testo integrato delle connessioni attive - TICA*), l'energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva immissione in rete sia trattata come energia elettrica immessa negativa ai fini dell'accesso ai servizi di trasporto, distribuzione e dispacciamento.

L'istanza per poter usufruire della nuova regolazione deve essere presentata dal produttore al gestore della rete:

- ✓ nel caso di impianti già connessi, *entro il 31 luglio 2021*,

- ✓ nel caso di configurazioni che al 31 luglio 2021 non sono ancora in esercizio, ovvero nel caso di richieste di adeguamento di connessioni esistenti presentate successivamente alla data di entrata in vigore della delibera 109/2021/R/eel, *prima della conclusione dell'iter di connessione e attivazione degli impianti* di produzione e/o dei sistemi di accumulo,

Nei casi in cui l'istanza non venga presentata secondo le predette tempistiche, la nuova regolazione decorrerà *dal secondo mese successivo* alla data di avvenuto completamento della validazione ai fini della misura delle unità di produzione e comunque *non prima del 1° marzo 2022*.

- le modifiche vengano applicate su richiesta del produttore ovvero del soggetto richiedente la connessione ai sensi del TICA e indipendentemente dalla configurazione impiantistica (cioè sia alle configurazioni in cui non ci sono prelievi diversi da quelli per alimentare i servizi ausiliari di generazione e/o i sistemi di pompaggio o di accumulo, sia alle configurazioni in cui vi sono altre tipologie di prelievi):
 - ✓ alle configurazioni già esistenti e alle nuove configurazioni;
 - ✓ alle configurazioni impiantistiche connesse alle reti con obbligo di connessione di terzi, nonché a quelle connesse nelle *Reti Interne di Utenza (RIU)* e negli *Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (ASDC)*.
- le modifiche vengano applicate limitatamente all'energia elettrica corrispondente alla potenza dei dispositivi che effettuano il prelievo funzionale a consentire la successiva immissione, come dichiarata nella certificazione asseverata da perizia indipendente, con un margine del 10%.

La nuova regolazione dei servizi di trasporto, distribuzione e dispacciamento per l'energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva immissione in rete, trattando la predetta energia come energia elettrica immessa negativa, comporta la necessità:

- di adeguare, in alcuni casi, i sistemi di misura e di controllo degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo;
- di definire o modificare gli algoritmi utilizzati dalle imprese distributrici e da Terna per individuare l'energia elettrica da considerare in prelievo e in immissione ai fini dell'applicazione della regolazione in materia di trasporto e di dispacciamento;
- di rivedere alcuni flussi informativi scambiati tra i diversi soggetti che operano nel Sistema Elettrico Nazionale.

Proprio per consentire gli adempimenti necessari a tali adeguamenti, come sopra indicato, la nuova regolazione decorrerà dal 1° gennaio 2022.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento